

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

COMUNE DI BRIONA

Provincia di Novara

Concessione temporanea in uso di porzione di immobile di proprietà comunale per installazione di infrastrutture per l'esercizio di comunicazioni elettroniche. -----

L'anno Duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____,
in Briona (NO), presso il Civico Palazzo Comunale, sito in Via Generale Solaroli n. 11,
avanti a me, dott. Francesco Lella, nato a Taranto il 12/07/1972, Segretario comunale,
iscritto all'Albo dei Segretari comunali e Provinciali del Piemonte, autorizzato a rogare
gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97,
co. 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, sono presenti: -----

- il Comune di Briona, con sede legale in 28072 Briona (NO), Via Generale Solaroli n.
11, c.f. 80005410032, p.iva 00415070036, nel seguito denominato "Comune",
rappresentato dal Responsabile del patrimonio *pro tempore*, Giampietro Depaoli, giusto
provvedimento a firma del Presidente dell'Unione Novarese 2000, in data 03 agosto
2009, il quale – in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del
27/02/2002 di presa d'atto del trasferimento all'Unione Novarese 2000 delle funzioni
relative all'area tecnica – agisce in nome e per conto del Comune di Briona, domiciliato
per la carica presso il Palazzo comunale, e -----

- VODAFONE OMNITEL N.V., società soggetta a direzione e coordinamento di
Vodafone Group Plc, con sede legale in Amsterdam (Olanda), sede amministrativa e
gestionale in 10015 Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30,
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale n.93026890017, P.IVA
n.08539010010, rappresentata dal Sig. xxxxxxxxxx, in qualità di procuratore speciale,
in forza di procura rilasciata dal notaio xxxxxxxxxx in data xxxxxxxxx, repertorio n. xx,
nel seguito denominata "Concessionario". -----

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale

rogante sono personalmente certo. -----

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso. -----

-----PREMESSO-----

che il Comune di Briona è proprietario di terreno censito al NCT Briona, foglio 10, mappale 721, nel seguito “sedime”, rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune in quanto area destinata dal P.R.G.C. approvato con d.G.R. n. 76-40654 del 20/01/1985 e ss.mm.ii., da ultimo Variante strutturale n. 5, approvata con d.G.R. n. 246824 del 10/09/2007 a “Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport” (art. 21, comma 1, lettera C, l.r. Piemonte n. 56/1977); -----

che è pervenuta da parte del Concessionario specifica richiesta di concessione d'uso del sedime, da utilizzare per l'installazione di infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi telematici, dietro versamento del corrispettivo meglio definito nel seguito; -----

che, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici, di cui all'art. 2, comma 1, l.r. Piemonte 3 Agosto 2004, n. 19, approvato con d.C.C. n. 16 del 16/09/2006, il sedime ricade nell'ambito della c.d. “area neutra”, per cui può essere utilizzato a tale scopo; -----

che detta proposta è stata approvata dall'Amministrazione con d.G.C. n. xx del xxxxxxxx; -----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE -----

Il Comune concede in uso al Concessionario, che accetta, l'occupazione secondo le modalità stabilite dalla presente concessione, del sedime identificato in premessa. -----

Il Comune concede altresì in uso al Concessionario gli spazi necessari per il passaggio cavi, degli elementi di condizionamento, dei necessari pozzetti di terra, dei quadri di

servizio e di quant'altro tecnicamente necessario al funzionamento dell'impianto, come sarà eventualmente meglio definito dal Concessionario, in fase di realizzazione dell'impianto, fermo restando che, ove necessario, dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni edilizie all'Ufficio tecnico dell'Unione Novarese 2000, della quale il Comune fa parte. -----

Il Comune dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la disponibilità ed il godimento della porzione di immobile da parte del Con-cessionario, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione di immobile. -----

Il Concessionario dichiara che gli impianti per telecomunicazioni e/o comunicazioni elettroniche che dovessero essere installati sulla porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento. -----

Art. 2 – DURATA, DECORRENZA, RECESSO -----

La presente Concessione temporanea in uso ha durata di anni nove e potrà essere rinnovata, alla scadenza, di nove anni, esclusivamente previa specifica deliberazione del Comune, essendo escluso il tacito rinnovo. -----

La Concessione avrà decorrenza dalla data dell'inizio lavori, che sarà cura del Concessionario segnalare al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La data inizio lavori non potrà essere successiva al trecentosessantesimo giorno dalla stipulazione del presente atto; in mancanza, cesseranno automaticamente i reciproci impegni delle parti, senza alcuna necessità di specifica comunicazione e senza che le parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra. -----

Nel corso della decorrenza della Concessione il Comune consente che il Concessionario possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Nel corso della decorrenza della Concessione il Concessionario consente che il Comune possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per gravi e motivate ragioni di interesse pubblico. -----

Art. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI -----

Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso del sedime e della realizzazione ed utilizzo degli impianti. -----

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alle proprietà comunali. -----

Il Concessionario, inoltre, concede al Comune la facoltà di collocare gratuitamente sulle future infrastrutture apparati finalizzati ad ospitare eventuali rinvii di segnale del sistema di videosorveglianza comunale, a condizione che questi non interferiscano con gli impianti del Concessionario. -----

Al termine dell'occupazione del sedime, il Concessionario provvederà entro sei mesi alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salvo diverso e formale accordo tra le parti. -----

Alla scadenza di detto termine, trascorsi quindici giorni da specifico avviso con lettera raccomandata a.r., il Comune potrà provvedere direttamente e gli oneri di rimozione saranno addebitati al Concessionario. -----

E' escluso qualsiasi obbligo del Comune relativamente alla custodia del sedime e delle infrastrutture ivi posizionate dal Concessionario. -----

Art. 4 - USO DEL SEDIME -----

Il sedime è concesso in uso per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto

per la diffusione di segnali radio (nel seguito “impianto”), principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell’area che costituisce l’obiettivo del “servizio radio”. -----

Le Parti convengono pertanto, che il diritto del Concessionario di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell’impianto è per lo stesso motivo essenziale del presente accordo, per tutta la durata dello stesso. -----

Il Comune pertanto autorizza sin d’ora il Concessionario ad effettuare nel corso della durata della concessione, entro i limiti del sedime concesso in uso, come sopra definito, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell’impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la conformità tipologica e dimensionale ai fini sopra delineati. -----

Il Concessionario e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere il sedime idoneo allo scopo per il quale viene concesso in uso, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della concessione, o comunque di proprietà o disponibilità del Concessionario, di tutti i cavi strettamente funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà del Concessionario che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente accordo ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto. -----

Sarà a carico del Concessionario l’ottenimento delle autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell’impianto. -----

Con la presente concessione il Comune concede la facoltà ed autorizza il Concessionario

e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura e spese del Concessionario. -----

Il Comune, come detto, non ha alcuna responsabilità di custodia e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Condittrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera). Resta tuttavia inteso che nelle aree adiacenti al sedime che non rientrino nella presente Concessione, il Comune collaborerà con il Concessionario al fine di fare osservare ai terzi il rispetto della segnaletica. -----

Art. 5 - CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE -----

Il Concessionario, a partire dalla data di inizio lavori comunicata al Comune ai sensi dell'articolo 2, verrà immesso nella detenzione del sedime mediante consegna dello stesso nello stato di fatto in cui attualmente si trova; a partire da tale momento, avrà il pieno e libero godimento del sedime nei limiti dell'uso convenuto. -----

Il Concessionario avrà facoltà di accedere al sedime ed a tutte le aree interessate dall'impianto per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Comune ed ai terzi. ---

Art. 6 – LIMITI DELLA CONCESSIONE -----

Il Concessionario ha facoltà di cedere la presente Concessione o la posizioni giuridiche soggettive da essa nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore

delle comunicazioni elettroniche, esclusivamente per la medesima finalità per le quali è stata stipulata la Concessione medesima, facendo assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni. -----

Per l'esercizio di detta facoltà è comunque necessaria la previa autorizzazione del Comune, espressa nelle forme prescritte dalla legge e dai regolamenti. -----

La Concessione resterà comunque valida anche in caso di modifiche societarie del Concessionario, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda. -----

Art. 7 – CANONE CONCESSIONARIO -----

Il canone di Concessione viene pattuito nella misura di € 2.950,00 (Euro duemilanovecentocinquanta/00) annui, al netto delle tasse ed imposte indirette cui debba essere eventualmente assoggettato, da aggiornarsi annualmente, senza alcuna richiesta in tal senso, nella misura percentuale massima della variazione, verificatasi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque nella misura massima prevista dalle leggi vigenti. -----

Il suddetto canone sarà corrisposto in rate semestrali anticipate di € 1.475,00 (Euro millequattrocentosettantacinque/00), la prima delle quali dovrà essere corrisposta entro dieci giorni dalla data di inizio lavori, di cui al precedente art. 2, comma 2. -----

Il valore complessivo della presente Concessione ammonta, pertanto, ad € 26.550,00 (Euro ventiseimilacinquecentocinquanta/00). -----

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Comune avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. -----

Il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di

adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata a.r. -----

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente IBAN n. IT68 N056 0845 3800 0000 0089 020, intestato al Comune di Briona.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente atto. -----

Art. 8 - REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell'articolo 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri fiscali connessi alla sua stipulazione ed esecuzione. -----

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al precedente art. 7 sono soggetti al pagamento dell'i.v.a., per cui si richiede la registrazione in misura fissa. -----

Art. 9 – DISCIPLINA APPLICABILE -----

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni del c.c., del d.lgs. n. 267/2000 e delle altre norme di legge e regolamento vigenti in materia. -----

Art. 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO -----

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con la presente convenzione le parti eleggono domicilio: -----

il Comune in 28072 Briona (NO), Via Generale Solaroli n. 11; -----

il Concessionario in 10015 Ivrea (TO), Via Jervis 13. -----

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore. ----

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI -----

I dati di ciascuna delle parti saranno dall'altra trattati solo per le seguenti finalità: -----

a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti; ----

b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria; -----

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. -----

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, le parti potranno comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: -----

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;-----

- società controllate, controllanti e collegate;-----

- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;-----

- soggetti che svolgono per conto del Comune compiti di natura tecnica ed organizzativa; -----

- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati; ---

- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti; -----

- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato; -----

- soggetti che svolgono attività di archiviazione e *data entry*; -----

- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; -----

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Concessionario anche nell'interesse dei propri fornitori; -----

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal Concessionario. -----

I dati personali delle parti potranno inoltre, essere conosciuti dai rispettivi dipendenti e/o

consulenti, i quali siano stati nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. -----

Le parti, pertanto, si autorizzano espressamente e reciprocamente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo. -----

In caso di cessazione del presente contratto le parti cesseranno ogni trattamento dei dati ricevuti nel rispetto della normativa vigente. -----

Art. 13 – RISERVATEZZA -----

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. -----

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo. -----

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti. -----

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o

diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1. in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2. per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa, 3. nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria. -----

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine della presente Concessione. -----

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da me Segretario Comunale, viene da me letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ed è formato da dieci facciate, oltre a quindici righe della undecima sin qui. -----

IL COMUNE _____

IL CONCESSIONARIO _____

L'UFFICIALE ROGANTE _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di avere singolarmente letto ed approvare specificamente le clausole contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -----

IL COMUNE _____

IL CONCESSIONARIO _____

L'UFFICIALE ROGANTE _____